

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04474 Fedriga: Sulla problematica delle ricongiunzioni a titolo oneroso di posizioni previdenziali presso diverse gestioni.	
5-04475 Damiano: Sulla problematica delle ricongiunzioni a titolo oneroso di posizioni previdenziali presso diverse gestioni	116
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	119

INTERROGAZIONI:

5-04398 Petrenga: Sull'applicazione della normativa sulla ristrutturazione dei debiti previdenziali	118
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	120

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo	118
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.35.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto televisivo a

circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-04474 Fedriga: Sulla problematica delle ricongiunzioni a titolo oneroso di posizioni previdenziali presso diverse gestioni.

5-04475 Damiano: Sulla problematica delle ricongiunzioni a titolo oneroso di posizioni previdenziali presso diverse gestioni.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra la propria interrogazione 5-04474, facendo notare che – pur comprendendo le motivazioni che hanno indotto il Governo ad includere nell'ultima manovra economica disposizioni tese a elevare l'età pensionabile – tale iniziativa normativa ha determinato disagi a svantaggio di taluni lavoratori, sotto il profilo dell'onerosità della ricongiunzione dei contributi. Chiede, pertanto, al Governo se e quali iniziative abbia intrapreso per risolvere la questione.

Marialuisa GNECCHI (PD), cofirmataria dell'interrogazione n. 5-04475, ne illustra il contenuto, segnalando che con la manovra di luglio 2010 l'Esecutivo ha travolto taluni importanti pilastri del settore previdenziale, tra cui la gratuità dei trasferimenti contributivi tra fondi diversi per l'erogazione di trattamenti pensionistici non migliorativi. Nell'evidenziare l'ingiustizia di tale forma d'intervento, rileva che allo stato attuale i lavoratori (tra i quali, in particolare, gli elettrici e i telefonici, ma non solo) rischiano di andare incontro ad una doppia contribuzione, essendo costretti al versamento di quanto già corrisposto presso un'altra gestione previdenziale: l'onerosità di tale forma di ricongiunzione, che non tiene conto, peraltro, di significativi accordi conclusi in materia di mobilità e di esodo incentivato, potrebbe, a suo avviso, pregiudicare addirittura la possibilità per i lavoratori di accedere al trattamento previdenziale.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel replicare, fa notare che la soluzione prospettata nella propria interrogazione – contenuta in un ordine del giorno accettato dal Governo in sede di esame del cosiddetto decreto « milleproroghe » – non rappresenta l'unica strada percorribile, osservando che, peraltro, una eventuale forma di rateizzazione dell'ammontare dovuto dai lavoratori non li compenserebbe in modo congruo rispetto alle perdite

subite. Nel ringraziare, quindi, lo stesso Governo per il lavoro che esso sta svolgendo su un terreno molto difficile e insidioso, rileva come l'introduzione del sistema contributivo abbia rappresentato una notevole perdita di introito per i soggetti entrati all'interno di tale regime.

Auspica, in conclusione, che l'Esecutivo possa intraprendere iniziative adeguate al fine di trovare una soluzione definitiva al problema, giudicando possibile, peraltro, che non si ponga necessariamente l'esigenza di individuare una specifica copertura finanziaria, essendo poco probabile che le risorse necessarie per tale operazione siano già state destinate dall'INPS ad altre finalità.

Marialuisa GNECCHI (PD), replicando, evidenzia che le disposizioni peggiorative introdotte dal Governo in materia di ricongiunzione appaiono ancora più inique alla luce dell'attuale quadro della normativa previdenziale, segnalando come anche l'istituto della totalizzazione – senza che ad esso siano apportate opportune modifiche, in linea con la propria proposta di legge C. 3871 – comporterebbe un sistema di calcolo del trattamento pensionistico solo su base contributiva e secondo modalità di uscita che prevedono tempi di attesa di 18 mesi per l'accesso effettivo al trattamento.

Giudica poi paradossale che il Governo faccia valere argomentazioni di natura finanziaria per giustificare un mancato intervento correttivo sul versante della ricongiunzione, considerato che, alla base delle misure introdotte con la manovra del luglio 2010, vi era proprio la volontà di conseguire risparmi di bilancio, attraverso il prolungamento della permanenza al lavoro, in particolare delle donne: ritiene, dunque, doveroso restituire ai lavoratori risorse che sono state loro indebitamente sottratte. Si dichiara, pertanto, insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, auspicando che siano assunte iniziative adeguate in tempi brevi.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI

Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.45.

5-04398 Petrenga: Sull'applicazione della normativa sulla ristrutturazione dei debiti previdenziali.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanna PETRENGA (Pdl) si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla

maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 22 settembre 2010.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che nella giornata di oggi proseguiranno i lavori del Comitato ristretto, nominato per il seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge in titolo. Al riguardo, comunica che – dopo l'ultima riunione dello stesso Comitato ristretto – è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 3815 Golfo: poiché tale proposta verte su materia identica a quella recata dai progetti di legge di cui è già iniziato l'esame, ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Fa presente, pertanto, che il Comitato ristretto, convocato al termine della corrente seduta, potrà verificare la possibilità di definire l'unificazione dei testi in esame, ivi compreso il provvedimento appena citato.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 29 marzo 2011.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-04474 Fedriga: Sulla problematica delle ricongiunzioni a titolo oneroso di posizioni previdenziali presso diverse gestioni.

5-04475 Damiano: Sulla problematica delle ricongiunzioni a titolo oneroso di posizioni previdenziali presso diverse gestioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono entrambe sulle disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi di contribuzione presso gestioni diverse dall'Assicurazione Generale Obbligatoria INPS: per esse fornirò pertanto una risposta congiunta, sulla base dei dati trasmessi dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Com'è noto con l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, è stato disposto che, a decorrere dal 1° luglio 2010, la ricongiunzione, prima gratuita, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria è adesso consentita solo a titolo oneroso per il lavoratore.

Ciò comporta che i lavoratori che non potranno raggiungere i requisiti minimi per la pensione nei Fondi potranno ricorrere alla ricongiunzione sostenendo un onere variabile a seconda della situazione previdenziale di ognuno. Per altro verso, coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età ovvero abbiano raggiunto 40 anni di contribuzione potranno ricorrere all'istituto della totalizzazione.

Occorre precisare che le predette modifiche legislative riguardano il personale assunto fino al 2000, in quanto da tale anno i Fondi sono soppressi ed i nuovi assunti sono già iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Come già ho avuto modo di far presente in questa stessa sede, nel corso della

discussione dell'atto parlamentare presentato dell'onorevole Gneccchi su analoga questione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è impegnato nella ricerca di possibili soluzioni al fine di attenuare gli effetti conseguenti alle modifiche introdotte dalla legge n. 122 del 2010.

Al riguardo, mi sembra opportuno far presente che è al vaglio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esame e la valutazione di eventuali misure volte a consentire a quei lavoratori iscritti agli ex Fondi Telefonici, Elettrici e Volo, che siano cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza diritto al conseguimento della pensione presso il Fondo di appartenenza, di conseguire a diverso titolo la ricongiunzione presso l'INPS delle posizioni previdenziali.

Per quanto riguarda, invece, gli assicurati presso le gestioni INPDAP, preciso che gli stessi potranno beneficiare della cosiddetta pensione differita; ottenere cioè la pensione anche nel caso in cui, avendo maturato il minimo contributivo previsto dall'ordinamento, conseguano i requisiti anagrafici non in costanza di rapporto di lavoro.

Voglio, tuttavia, precisare che l'adozione di eventuali interventi normativi volti ad attenuare gli effetti conseguenti alle citate disposizioni – ivi compresa la individuazione di diverse forme di rateizzazione – dovranno necessariamente tener conto dei vincoli di finanza pubblica attualmente previsti.

ALLEGATO 2

5-04398 Petrenga: Sull'applicazione della normativa sulla ristrutturazione dei debiti previdenziali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Al fine di illustrare compiutamente la questione sollevata nel presente atto ispettivo, occorre preliminarmente considerare che l'istituto giuridico della transazione va differenziato, dal punto di vista oggettivo, con riferimento ai debiti cui si riferisce che possono avere natura tributaria o contributiva.

In particolare, la transazione fiscale si affianca al concordato preventivo e/o alla ristrutturazione dei debiti con la finalità di realizzare un accordo tra impresa ed Erario riguardo a debiti tributari già consolidati in capo all'impresa in stato di crisi. Trattasi, quindi, di una procedura endo-concorsuale, in quanto inclusa nell'ambito di una più ampia procedura concorsuale che ne costituisce la necessaria premessa.

In tale contesto una forma di transazione negoziata tra privati è l'accordo di ristrutturazione dei debiti, per la quale non è necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria se non nella fase finale di omologazione dell'accordo.

In considerazione della nuova disciplina delle transazioni, dettata dal decreto-legge n. 185 del 2008, che ha esteso l'istituto della transazione fiscale anche ai crediti contributivi e assistenziali nonché della diversa regolamentazione giuridica degli enti interessati dalla nuova disciplina, si è posta la necessità di differenziare la procedura di gestione dei crediti fiscali da quelli contributivi.

Al riguardo, in applicazione del comma 6 dell'articolo 32 della legge n. 2 del 2009, è stato emanato il decreto interministeriale (Ministeri lavoro ed economia) in data 4 agosto 2009, con il quale sono state definite le modalità di applicazione, i cri-

teri e le condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, degli accordi sui crediti contributivi.

In particolare l'articolo 3 del citato decreto definisce i limiti massimi della falcidia dei crediti inseriti nella proposta di pagamento parziale; l'articolo 4 indica, invece, i parametri di valutazione della proposta di transazione che devono essere usati dagli enti previdenziali, stabilendo che l'accettazione può avvenire soltanto in presenza di:

a) idoneità dell'attivo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti anche mediante prestazione di garanzie;

b) riconoscimento formale e incondizionato del credito per contributi e premi e rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza ed azionabilità dello stesso;

c) correttezza del pagamento dei contributi e premi dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo;

d) versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;

e) essenzialità dell'accordo ai fini della continuità dell'attività dell'impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali, considerando anche l'importanza che l'impresa riveste nel contesto economico-sociale.

La falcidia delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali non può che

avvenire nel rispetto delle condizioni sopra indicate trattandosi, oltretutto, di somme ricadenti nella sfera di indisponibilità giuridica da parte dei lavoratori coinvolti.

Per quanto concerne la difformità, evidenziata dall'onorevole Petrenga, del numero di rate concesse dall'Inps per dilazionare il debito oggetto della proposta rispetto al maggior numero riconosciuto, in caso di rateazioni, da parte di Equitalia, secondo quanto riferito dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto nazionale di previdenza ha fatto presente quanto segue.

Con il recente decreto-legge n. 225 del 2010 (cosiddetto mille proroghe) è stata attribuita (articolo 2 comma 20) al contribuente che ha ottenuto una dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo di natura tributaria, laddove non abbia pagato la prima o le prime due rate del piano gestito da Equitalia, la possibilità di ottenerne un'altra, fino a 72 mesi. Tale disposizione, unitamente a quella che consente ad Equitalia di concedere rateazioni fino al massimo di 72 rate mensili, riguarda i debiti iscritti a ruolo per i quali gli agenti della riscossione sono chiamati ad effettuare il recupero coattivo a seguito dell'affidamento dei crediti da parte degli enti impositori.

Nella suddetta fattispecie non rientrano, pertanto, le proposte di transazione dei debiti previdenziali, ipotesi queste che trovano, invece, regolamentazione nell'articolo 3, comma 3, del decreto intermini-

steriale 4 agosto 2009 più volte citato. Tale articolo ha stabilito che la proposta di pagamento parziale dei crediti previdenziali non può essere superiore a sessanta rate mensili (con applicazione degli interessi al tasso legale nel tempo vigente).

Tale ricostruzione è stata peraltro confermata dall'Agenzia delle Entrate che, su tale questione, ha fatto presente che il credito vantato dagli Istituti previdenziali, pure se assistito da privilegio generale mobiliare parimenti al credito dell'Erario, risulta maggiormente garantito posto che il grado ad esso riconosciuto risulta più elevato di quello previsto per il privilegio sui crediti erariali.

Secondo tale ricostruzione è da ritenere che la collocazione dei crediti nell'ambito della graduazione del privilegio, ai fini del soddisfacimento coattivo, sia indicativa della differente valutazione operata dal legislatore in merito all'interesse tutelato.

Alla luce delle prime pronunce di merito sembrerebbe, quindi, potersi dedurre che gli Istituti previdenziali siano portatori di un interesse giuridico di rilevanza superiore rispetto a quello dell'Erario e che non sussista quindi identità di posizione giuridica od omogeneità di interessi tra enti previdenziali ed Erario. Tale differenza legittima la presentazione di proposte transattive nelle quali la percentuale di soddisfacimento del credito erariale risulti inferiore rispetto a quella del credito previdenziale.